

AGO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER COLPA GRAVE



Negli ultimi anni la responsabilità nella P.A. ha assunto sempre maggiore rilievo



A seguito dell'interpretazione estensiva della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 22 luglio 1999, n. 500

e delle disposizioni contenute nella legge n. 205/2000

E' stato pienamente riconosciuto il diritto del cittadino al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione



In altre parole, ad oggi ogni figura pubblica, e pertanto ogni azione amministrativa, è potenzialmente fonte di danno e, conseguentemente, di richiesta di risarcimento.

Per poter tutelare pertanto il dipendente pubblico dal suddetto rischio è necessaria la stipula di una apposita copertura assicurativa denominata RC patrimoniale per colpa grave.



La Rc Patrimoniale è la copertura assicurativa che viene prestata per la responsabilità civile e amministrativa sia degli Enti Pubblici che dei suoi dipendenti e amministratori.

Questo particolare tipo di polizza riguarda diverse figure di dipendenti pubblici, i quali potrebbero essere chiamati a rispondere di perdite patrimoniali causate nello svolgimento dei propri compiti istituzionali a causa di omissioni o di errato esercizio delle proprie funzioni.

Le Rc Patrimoniali vengono stipulate dalle Pubbliche Amministrazioni per la copertura assicurativa di tutti quei danni causati, **con colpa lieve**, dai propri dipendenti o dai propri amministratori nell'espletamento dei loro compiti istituzionali, la cui spesa era totalmente a carico dell'Ente di appartenenza.

Mentre per i danni provocati a terzi con colpa grave o dolo del dipendente pubblico, le eventuali coperture assicurative devono essere a carico del dipendente stesso.

Tale principio afferma che l'Ente non può utilizzare risorse finanziarie ovvero denaro pubblico per assicurare la responsabilità amministrativa/contabile del pubblico dipendente derivante, appunto, da colpa grave o dolo. Principio di responsabilità personale di cui all'art. 28 della Costituzione

ART 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.



MA COSA SI INTENDE PER COLPA LIEVE, GRAVE E DOLO ?

COLPA LIEVE:

Sussiste quando il soggetto agisce consapevolmente, ma senza aver piena coscienza delle conseguenze della sua azione. Pertanto, l'evento **dannoso si verifica a causa della negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero a causa della inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.**

Ai fini della individuazione della colpa lieve, il criterio di valutazione del comportamento del dipendente è costituito dalla diligenza propria del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c.; con tale concetto si intende la condotta che, con riferimento alla natura dell'attività esercitata, può essere richiesta al soggetto secondo una retta coscienza sociale.

COLPA GRAVE:

Se per la configurazione della colpa lieve basta l'inosservanza della diligenza minima, **per quella grave occorre che l'azione illecita sia supportata dalla mancanza della diligenza media. In altre parole, necessita da parte del soggetto agente di un comportamento gravemente negligente, oppure di un atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni e senza le opportune cautele, ovvero una deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto della comuni regole di comportamento.**

DOLO:

Si realizza qualora un soggetto agisce modo illecito con l'intenzione e la consapevolezza di cagionare un danno (**NON E' ASSICURABILE IN ALCUN MODO**)



I dipendenti pubblici pertanto, rispondono dei danni cagionati con il loro comportamento nell'esercizio delle proprie attribuzioni /funzioni:

VERSO CHI ? :

1. Direttamente verso i terzi (responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c.);
2. Verso l'Amministrazione di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere (responsabilità patrimoniale, amministrativa e contabile).

Al privato cittadino in caso di danno subito è riconosciuta la possibilità di scegliere chi escutere,

IN
CONCLUSIONE :

La legislazione limita la responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali pubbliche.

Viceversa, le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano sempre a carico della Pubblica Amministrazione e, dunque, imputata al bilancio pubblico

Ebbene il contratto Assicurativo sottoscritto con un'apposito accordo tra AGO ed ITAS Assicurazioni ottempera pienamente alle esigenze di tutela generale che espongono i dipendenti pubblici ai rischi sopradescritti, Come?
Con un contratto, unico nel suo genere, che protegge tutti voi non solo dall'azione di rivalsa esperita dalla Corte dei conti come avviene nel caso di richiesta danno attraverso l'Amministrazione ma anche quando eventuali richieste siano direttamente provenienti dall'utente danneggiato.

In conclusione pertanto sono coperti tutti quei casi sia di danno patrimoniale che quelli a cose o persone, fattispecie quest'ultima particolarmente importanti per tutti coloro che all'interno dell'amministrazione pubblica operano a contatto diretto con l'utenza (infermieri, OS, OSA) o che hanno particolari obblighi di legge (tecnici, geometri, ingegneri, Rup)



L'INCHIESTA La Corte dei Conti chiama a rispondere presidente e consiglieri che hanno dato l'ok alle spese

Buferera sul Soccorso alpino

Nel mirino l'acquisto di divise e i soldi ad Alimonta



Dai giudici contabili contestazioni per un presunto danno erariale di trecentomila euro

Buferera sui vertici del Soccorso alpino finito nel mirino della Corte dei Conti che al termine di un'indagine della Finanza ha presentato un conto da 300mila euro. Sotto la lente dei giudici sono finiti l'acquisto di 1.200 divise di rappresentanza per 148mila euro, definito di «assoluta inutilità», e quella che viene definita «illegitima remunerazione ad Alimonta per le attività svolte come Presidente (85.580 euro) e per l'illegitima remunerazione ad Alimonta per le attività svolte come tecnico di elisoccorso, istruttore provinciale e guardia attiva (56.610 euro).

IL CASO

Il fisico trentino: epurazione
Battiston cacciato dall' Agenzia spaziale



Roberto Battiston non è più il presidente dell' Agenzia Spaziale Italiana. Il fisico trentino, il cui incarico sarebbe dovuto scadere nel 2020, è stato rimosso ieri a

PRINCIPALI GARANZIE DELLA POLIZZA

CONVENZIONE AGO-ITAS

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali derivanti da colpa grave dell'Assicurato a terzi, nonché per le perdite patrimoniali involontariamente causate all'Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione dall'Assicurato stesso nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (compresa l'attività di Responsabile del procedimento); ai fini di tale estensione la garanzia opera per i danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile, a condizione che gli stessi siano accertati e quantificati dal giudice competente.

La garanzia opera altresì nei casi in cui l'Ente di appartenenza, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa, ferma l'esclusione del caso di dolo.

Garanzia Postuma

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo è concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere alla Società, previo pagamento di una annualità di premio aggiuntiva, di potere usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il comportamento colposo che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso.

Per tale estensione di garanzia il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società in tale periodo, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La Società si riserva di accettare o meno la richiesta dell'Assicurato.

La presente garanzia cesserà di diritto nel caso in cui l'Assicurato stipuli per gli stessi rischi altre polizze di responsabilità civile.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

UN CONTRATTO UNICO NEL SUO GENERE

LE CONDIZIONI PARTICOLARI :

1. Clausola aggiuntiva all'Art.13 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa alla copertura della Responsabilità civile derivante all'assicurato per perdite Patrimoniali e Danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi , allo Stato e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di dipendente pubblico.

Condizioni Aggiuntive relative a responsabili di servizi e uffici tecnici nonché responsabili di progettazione e direzione lavori

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- verifica e validazione dei progetti così come prevista dal d.lgs. n.163/2006 e dalla corrispondente Legge Provinciale e ss.mm.ii., nonché dal regolamento di attuazione;
- l'attività di Responsabile del Procedimento;
- le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
 - "Datore di lavoro" e/o "Dirigente prevenzionistico e/o preposto" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni